



COMUNE DI BARI SARDO

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA SINDACALE

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 24 DEL 21/05/2026

OGGETTO:

Prevenzione degli incendi e a tutela dell'igiene e sanità pubblica, manutenzione delle aree verdi e/o inedificate dentro e fuori l'abitato, sfalcio dell'erba, pulizia dei fossi, taglio di rami e siepi. Anno 2026

ORIGINALE

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".

ORDINANZA N. 24 DEL 21/05/2026

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel centro abitato di questo Comune e nelle immediate vicinanze esistono diverse aree nelle quali sono presenti erbacee che nascondono anche rifiuti di ogni genere, i quali costituiscono un habitat per la proliferazione di roditori, insetti, parassiti e quindi a rischio e pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica.

RILEVATA altresì la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie in genere e di siepi non sagomate che fuoriescono dalle proprietà private nei terreni incolti fuori del centro abitato, lungo i tracciati delle strade vicinali ricadenti nel territorio comunale nonché nei giardini all'interno dell'abitato.

CONSIDERATO che tali aree rappresentano, per la presenza di rifiuti, oltre che un rischio per l'igiene e l'incolumità pubblica, discariche non autorizzate.

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva tali aree rappresentano un pericolo per il sorgere ed il diffondersi di incendi.

CONSIDERATO che la presenza dei terreni incolti e delle aree inquinate per motivazioni diverse, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, tali da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

CONSIDERATO altresì che, talvolta, la vegetazione proveniente da piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli ovvero in aree incolte, invade la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, ostacolando il transito veicolare e pedonale, e occultando la segnaletica stradale, mentre i rami oggetto di seccume, marcescenza o danneggiamento a seguito di passati eventi meteorologici avversi, sono suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente e nelle cunette a lato delle strade;

CONSIDERATO che per poter attuare un programma di prevenzione incendi, di profilassi e lotta contro gli insetti, sopra citati, e le infezioni da essi trasmessi, occorre attuare il presente provvedimento affinché vengano a mancare le cause che incentivano la presenza degli stessi.

VISTO lo stato di precarietà del transito lungo le strade vicinali e comunali esterne all'abitato per la presenza di siepi, rampicanti e rami sui confini prospicienti le strade medesime che costituiscono ostacolo per la viabilità e pericolo per i passanti.

RILEVATO che eventuali cattive condizioni di viabilità delle stesse sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale della lavorazione dei campi;

CONSIDERATO che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione

delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;

RAVVISATA la necessità, in vista dell'imminente stagione estiva, di provvedere in merito e mettere in atto ogni possibile intervento utile a prevenire il pericolo di possibili incendi a danno della pubblica incolumità e rendere più agevole il transito dei veicoli ed il passaggio di persone e animali.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29 gennaio 2025 avente ad oggetto "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025";

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04 maggio 2023 avente ad oggetto “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025”;

- l'allegato alla succitata deliberazione della G.R. “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016” - Prescrizioni Regionali Antincendi 2023 – 2025;

In attesa della pubblicazione delle prescrizioni regionali antincendio per l'anno 2026 da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (T.U. ambiente);
- il T.U. delle Leggi Sanitarie;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 50;
- il D. Lgs. 285/1992 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada);
- lo Statuto Comunale,

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, entro il **1° GIUGNO 2026 e comunque ENTRO IL 1° GIUGNO DI OGNI ANNO**, è fatto obbligo:

- ai proprietari/possessori o a qualunque titolo conduttori di edifici nel centro abitato di provvedere alla pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi, con particolare riferimento al taglio ed estirpazione delle erbacce radicate nelle facciate, sterpaglie, rovi, nei giardini e nei cortili di pertinenza;
- ai proprietari/possessori o a qualunque titolo conduttori di aree all'interno del centro abitato e ai proprietari dei terreni limitrofi ad esso, di provvedere alla costante pulizia dalle erbacce, sterpaglie e rovi e alla eliminazione di quant'altro possa costituire esca per incendi e habitat per insetti ed altri animali nocivi;
- ai proprietari/possessori e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo nonché ai conduttori e proprietari di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, a ripulire da erbacce, sterpaglie, fieno, rovi, materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura, l'area limitrofa alle strade pubbliche e/o ad uso pubblico presenti nel Comune di Bari Sardo;
- i rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari /conduttori;
- le prescrizioni antincendio restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo, ovvero dal 1° giugno 2026 al 31 ottobre 2026.

I suddetti interventi dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi ogni qualvolta necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e, quando ricoperti da una folta vegetazione, rovi arbusti, spontanea tale da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

AVVERTE

- tutte le disposizioni dovranno essere rispettate fino alla data del 31 ottobre 2026;
- e, comunque, ogni anno, per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio e le operazioni di pulizia, taglio, potatura, sfalcio, estirpazione e smaltimento, dovranno essere ripetute ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/1981 e fissata, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689 del 1981, in euro 150,00, decorsi inutilmente i termini sopra fissati;
- gli organi di controllo che accertino l'inosservanza della presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell'accertamento e all'irrogazione della sanzione diffideranno proprietari e conduttori a provvedere, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'accertamento, all'adempimento di quanto sopra ordinato;
- in caso di inottemperanza, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. rivolta, specificamente nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 54, per l'intervento d'ufficio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con rivalsa spese a carico del trasgressore, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale;
- che quanto non previsto dalla presente ordinanza viene disciplinato dagli allegati alla Delibera della Giunta Regionale "Prescrizioni regionali antincendio "

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine e della Pubblica Sicurezza, al Personale di Polizia Locale, nonché agli Organismi deputati specificatamente al controllo ed alla vigilanza in materia di igiene e sanità pubblica, la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto ordinato con il presente Provvedimento.

INVITA

la Cittadinanza ad adottare ogni utile accorgimento a carattere preventivo

DISPONE

- la comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Nuoro ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e, altresì, a: Stazione Carabinieri Bari Sardo, Commissariato Polizia di Stato di Tortoli, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Stazione di Tortoli, , ATS Sardegna – ASL Ogliastra, Servizio Polizia Locale, Servizio Tecnico Comunale.
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Bari Sardo,

AVVISA

- che la presente Ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, ai sensi del Decreto Legislativo n° 104/2010, ovvero ricorso gerarchico entro 30 giorni a Sua Eccellenza il Prefetto di Nuoro, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dello stesso D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

IL SINDACO
(Dr. Ivan Mamei)